



# COMUNE DI SATRIANO

COMUNE DI SATRIANO  
Protocollo n° 0020376  
del 22/12/2021

G. Marconi, 5 88060 Satriano (CZ) – ☎ 0967/543814 - 📠 0967/543810 - P.I. 00298190794  
✉ [amministrativo@comune.satriano.cz.it](mailto:amministrativo@comune.satriano.cz.it) - 🌐 <http://www.comune.satriano.cz.it>



## AVVISO PUBBLICO

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione del contributo annuale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di Satriano

### CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021

#### SI RENDE NOTO

che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27 Marzo 2006, è approvato avviso pubblico per l'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

#### ART. 1 - Finalità.

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

#### ART.2 - Beneficiari.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 2.1 Cittadinanza italiana;
- 2.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- 2.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n.286/98;
- 2.4 I soggetti di cui al presente articolo commi 2 e 3 , ai fini dell'erogazione del contributo devono essere in possesso del Certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella legge 6/8/2008 n. 133;
- 2.5 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 2.6 Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 2.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 2.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
- 2.9 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"
- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;

**2.10** Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs n.130/2000;

**2.11** Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, non superiore a Euro 17.000,00;

**2.12** Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**Fascia A:**

valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a Euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;

**Fascia B:**

valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a Euro 13.405,08 ma inferiore a Euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento. Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a Euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale).

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente all'erogazione dei contributi, *"a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto"*.

**2.13** Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

**2.14** Le condizioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

**2.15** L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

**2.16 Estensione del contributo ai soggetti che hanno subito perdita di reddito in ragione dell'emergenza COVID-19.**

Limitatamente all'anno 2021, l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a **35.000,00 euro**, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF nell'anno 2021 superiore al 25%.

La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell'Allegato alla DGR 206/2006]. Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

**2.17** I requisiti di cui al presente art. 2 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242/2001, tranne il requisito di cui ai punti 2.4 e 2.5 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

**2.18** Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

### **ART. 3 Entità del contributo**

**3.1** Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;

**3.2** Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

### **ART. 4 - Canone annuo di locazione.**

**4.1** Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata domanda.

**4.2** Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

### **ART. 5 - Decesso.**

**5.1** In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

**5.2** Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

**ART. 6 - Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000**, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

### **ART. 7 – Presentazione delle domande:**

I soggetti interessati possono presentare richiesta presso il Comune di Satriano - Protocollo Generale dell'Ente con consegna a mano ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: "Comune di Satriano

Via G. Marconi, 5 - 88060 Satriano", ovvero ancora a mezzo pec al seguente indirizzo: [protocollo.satriano@asmepec.it](mailto:protocollo.satriano@asmepec.it);

L'istanza dovrà essere presentata, a firma dell'interessato, utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche sul portale dell'Ente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I relativi moduli di domanda sono altresì disponibili presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Satriano Via Marconi, 5 tel. 0967543814 e presso l'Ufficio Servizi Demografici della Delegazione Comunale di Viale Europa n. 108, Satriano Marina tel. 0967631133.

**La situazione economica oggetto di dichiarazione è quella riportata nell'attestazione ISEE 2021.**

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli e alle sanzioni previste dal DPR n.445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 4.4.2001.

#### **ART. 8 Istruttoria domande e procedure di erogazione:**

E' di competenza del Comune:

- Procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) Somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di un valore del 30%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- a) Verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- b) Escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili al fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef
- c) Procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

#### **ART. 9. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 de 7 marzo 2006.

Satriano li

22/10/2021



**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Rag. Domenico RATTÀ'**